

**REGOLAMENTO (CE) N. 1729/98 DELLA COMMISSIONE****del 4 agosto 1998****che fissa, per la campagna 1998/99, l'importo dell'anticipo dell'aiuto per i limoni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,  
considerando che il regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1145/98 <sup>(3)</sup>, dispone all'articolo 14, paragrafo 1, che, per le arance, i mandarini, le clementine, i satsuma e i limoni consegnati nell'ambito di contratti di trasformazione, l'organizzazione di produttori può presentare una domanda di anticipo dell'aiuto, per prodotto e per periodo di consegna; che il paragrafo 2 dello stesso articolo dispone che l'ammontare dell'anticipo è pari al 70 % degli importi degli aiuti previsti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96; che, a norma del paragrafo 5 dello stesso articolo, qualora si constati un rischio di superamento dei limiti di trasformazione fissati dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96, la percentuale del 70 % può essere diminuita;  
considerando che gli Stati membri, nell'ambito dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1169/97, hanno comunicato i quantitativi contrattuali ripartiti per periodi di consegna dei limoni per la campagna 1998/99;

che, in base a tali dati e ai quantitativi trasformati con beneficio dell'aiuto nelle campagne 1996/97 e 1997/98, esiste un rischio di superamento del limite di trasformazione per tali prodotti; che occorre pertanto diminuire l'importo dell'anticipo dell'aiuto per la campagna 1998/99;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1998/99, l'importo dell'anticipo dell'aiuto previsto all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1169/97 è fissato al 31 % degli importi di aiuto fissati per i limoni nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1998/99.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1998.

*Per la Commissione*

Monika WULF-MATHIES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 29.